

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1974

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUPI, STRADELLA, ANTONIO BARBIERI, DELL'ANNA, GERMANÀ, LENNA, MAIONE, MONDELLO, OSVALDO NAPOLI, PAROLI, PINTO, PAOLO RUSSO, VERRÒ

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
in materia di lavori pubblici

Presentata il 15 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia da una decina di anni sconta un grave ritardo rispetto alla qualità dei servizi pubblici che si riflette sia sulla qualità della vita degli italiani che sulla competitività del nostro Paese.

Tale *gap* è spesso dovuto ad una legislazione deficitaria orientata più alla proceduralizzazione delle attività piuttosto che al raggiungimento degli obiettivi, essenziali per una risposta efficace ai bisogni dei cittadini e per la modernizzazione in coerenza con lo sviluppo civile del nostro Paese.

Nella direzione di una maggiore snellezza e modernizzazione delle procedure in materia di lavori pubblici si vuole inserire la presente proposta di legge di riforma della legge quadro in materia di

lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di seguito denominata « legge quadro ». Sono di seguito sinteticamente illustrate le modifiche che si propone di introdurre nel testo in vigore della legge quadro.

ARTICOLO 1. — (*Delega al Governo*). — La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione avvenuta con l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è indicativa ed impone una riflessione puntuale sulle nuove competenze dello Stato e soprattutto delle regioni alle quali è stata riconosciuta potestà legislativa e regolamentare esclusive su alcune materie.

ARTICOLO 2. — (*Modifiche all'articolo 2 — Ambito oggettivo e soggettivo di applica-*

zione della legge quadro). — Le innovazioni proposte mirano ad una più precisa delimitazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge quadro, così da tenere conto delle peculiarità che contraddistinguono le diverse categorie di soggetti tenuti all'applicazione della disciplina dalla stessa recata, come complessivamente individuati dal comma 2 dell'articolo 2.

Da un lato, viene precisato che tra i soggetti di cui alla lettera *b*) del citato comma 2 sono ricompresi tutti i soggetti titolari di un rapporto concessorio instauratosi in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge quadro; dall'altro, viene proposta una riformulazione del comma 3 contenente l'elencazione delle disposizioni la cui applicazione è esclusa nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e dei soggetti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 (concessionari di lavori pubblici e di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, aziende speciali e consorzi, società miste, concessionari di servizi pubblici, soggetti cosiddetti «settori operanti ex esclusi» di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, soggetti privati sovvenzionati con denaro pubblico).

Più precisamente, vengono aggiunte nel novero delle disposizioni «ad applicazione limitata» anche quelle contenute negli articoli 17 (affidamento degli incarichi di progettazione) e 26 (disciplina economica del contratto d'appalto), ciò che segna un ritorno alla formulazione della norma risultante dalla novella del 1995 (cosiddetta «Merloni-bis»), sia pure con riferimento ad un ambito soggettivo notevolmente più allargato (che ricomprende, come detto, anche i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).

Al comma 4 dell'articolo 2 viene invece soppressa la previsione diretta a porre a carico dei concessionari di lavori pubblici l'obbligo di appaltare a terzi (cioè di riservare al mercato, con affidamenti concorsuali) una percentuale minima del 40 per cento dei lavori compresi nell'oggetto della concessione.

Tale disposizione viene infatti ad incidere in maniera eccessivamente penalizzante sul potere organizzativo delle imprese esecutrici di lavori pubblici in regime di concessione, comprimendolo ingiustificatamente, senza peraltro trovare precisa corrispondenza nel testo della direttiva comunitaria (il paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva 93/37/CEE si limita infatti a prevedere che: «l'amministrazione aggiudicatrice può: imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori; oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte, la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi»).

Viene riformulato il comma 5, con l'innalzamento del limite inferiore della soglia di rilievo (da 200.000 ECU a 300.000 euro) e la soppressione dell'inciso finale («I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti»), così da creare una sorta di *deregulation* per gli affidamenti posti in essere da soggetti operanti nei settori ex esclusi, se d'importo compreso entro il limite di 300.000 euro.

Viene poi introdotta una previsione che prende in considerazione, risolvendolo, il problema relativo all'applicabilità della disciplina pubblicistica in materia di appalti anche alle opere che il concessionario si sia impegnato ad eseguire a scapito delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La questione ha assunto particolare rilievo a seguito di una recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (12 luglio 2001, in causa C-399/98), che ha giudicato contraria alla normativa comunitaria la disciplina nazionale che consente al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione

approvato di realizzare un'opera di urbanizzazione di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (5 milioni di euro), a scomputo degli oneri connessi al rilascio della concessione.

Allo scopo di evitare possibili incertezze applicative e di assicurare uniformità all'operato degli enti locali su tutto il territorio nazionale, la modifica proposta esclude le opere il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria, dall'ambito di applicazione della legge quadro, possibilità, questa, che può senz'altro evincersi *a contrario* dalla menzionata decisione della Corte di giustizia. Infine, sono fissati i criteri di snellimento e di semplificazione procedurale per i lavori pubblici di importo complessivo pari o inferiore a 150.000 euro.

ARTICOLO 3. — (*Modifiche all'articolo 4 — Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*). — Si propone di sostituire l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, come era stata originariamente pensata (unica e centrale), con tante autorità regionali, nominate con provvedimento dei presidenti della Giunta regionale. Ne consegue una sostanziale riscrittura dell'articolo 4 e l'abrogazione dell'articolo 5.

Si propone altresì, con riferimento alle vicende più propriamente esecutive del contratto d'appalto, una semplificazione degli oneri di informativa a carico delle stazioni appaltanti, in una prospettiva di snellimento degli incombenzi procedurali connessi alla realizzazione di opere pubbliche.

ARTICOLO 4. — (*Modifiche all'articolo 7 — Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione*). — Sono proposte modifiche volte ad introdurre elementi di maggiore flessibilità nell'operato delle amministrazioni aggiudicatrici (quelle di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2, i soli soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo in esame).

Le più significative riguardano:

a) la possibilità per il responsabile del procedimento di svolgere, per uno o più

interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche congiuntamente, le funzioni di progettista e di direttore dei lavori (in via generalizzata, dunque anche nel caso di realizzazioni complesse o di importo superiore a 500 mila euro, a differenza di quanto oggi previsto dall'articolo 7, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, di seguito denominato « regolamento »);

b) la derogabilità, per tutte le amministrazioni aggiudicatrici, in presenza di determinati presupposti, del cosiddetto « principio di unicità del responsabile del procedimento », finora consentita soltanto per l'amministrazione della difesa (possono esservi più responsabili del procedimento per ciascuna singola fase di svolgimento del processo attuativo dell'opera pubblica: progettazione, affidamento ed esecuzione);

c) la precisazione che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni;

d) la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici, in caso di carenze di organico o di impossibilità di reperire adeguate competenze interne in relazione all'intervento:

1) di avvalersi per l'espletamento delle funzioni di responsabile del procedimento di figure professionali dipendenti da altre amministrazioni aggiudicatrici o di assumerne direttamente, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato;

2) di affidare all'esterno, oltre a compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento, anche quelli inerenti al vero e proprio ruolo di responsabile del procedimento (il professionista esterno all'apparato organizzativo del soggetto appaltante deve essere selezionato

con procedure concorsuali e deve disporre di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale).

ARTICOLO 5. — (*Modifiche all'articolo 8 — Qualificazione*). — Numerosi sono gli interventi correttivi che riguardano la disciplina contenuta nell'articolo 8 della legge quadro in tema di qualificazione delle imprese realizzatrici di lavori pubblici.

Si propone anzitutto di estenderne l'ambito di applicazione, in modo da ricomprendervi espressamente tutti i soggetti esecutori di lavori privati d'importo superiore ad un milione di euro, nella misura in cui beneficino, per la realizzazione degli stessi, di un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, a prescindere dalla specifica entità del contributo stesso.

Tale soluzione riproduce, nella sostanza, l'impostazione della legge istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori, la n. 57 del 1962, la quale prevedeva che, in presenza di un finanziamento pubblico, tutti i lavori d'importo superiore a 75 milioni di lire dovessero essere eseguiti da soggetti iscritti all'Albo, indipendentemente dalla misura del contributo ricevuto.

L'innovazione proposta si fonda sulla considerazione che la spendita di denaro pubblico anche da parte di soggetti privati deve avvenire sul presupposto dell'adozione delle medesime cautele che sono stabilite per la scelta dell'esecutore di lavori pubblici, nella definizione che ne fornisce l'articolo 2, comma 1, della legge quadro.

Allo scopo di rendere maggiormente effettivo il monitoraggio relativo alla permanenza nel tempo dei requisiti di qualificazione, si propone la soppressione, dall'articolo 8, comma 4, lettera c), della legge quadro, delle parole: «relativamente ai dati di bilancio», che sembravano restringere notevolmente la portata della prevista (anche se eventuale) verifica annuale, ridotta a semplice riscontro documentale delle risultanze bilancistiche.

Si suggerisce inoltre l'introduzione di una norma che escluda *a priori* che il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza

di elementi del sistema di qualità possa costituire requisito necessario ai fini dell'esecuzione dei lavori ricadenti nella sfera di operatività della legge quadro, con la previsione, tuttavia, di un meccanismo premiante, per le imprese che ne siano dotate, da definire in sede di riforma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

Si demanda a tale sede anche la definizione delle modalità e dei criteri attraverso cui ricorrere, ai fini della qualificazione, ai requisiti di imprese collegate, in conformità con l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria.

Si conferma la compatibilità dell'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 158 del 1995 con il divieto di utilizzazione degli albi speciali o di fiducia di cui al comma 8 dell'articolo 8 della legge quadro.

A tale fine viene precisato che il sistema di qualificazione istituito dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge quadro operanti nei settori di cui al decreto legislativo n. 158 del 1995 (acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni), se finalizzato all'aggiudicazione di lavori pubblici, debba essere disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo stesso, stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro competente, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.

È introdotto il principio, peraltro già affermato in giurisprudenza, in base al quale nei contratti misti (ad esempio *global service*), indipendentemente dalla disciplina applicabile (lavori o servizi), l'esecutore dei lavori deve comunque essere un soggetto qualificato secondo il sistema disciplinato dal presente articolo e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.

Stante l'eshaustività della disciplina contenuta nell'articolo 8, è disposta l'abrogazione dell'articolo 9.

È evidente, peraltro, che le modifiche proposte presuppongono una riforma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, da attuare con un provvedimento *ad hoc* (entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge quadro).

ARTICOLO 6. — (*Modifiche all'articolo 10 — Soggetti ammessi alle gare*). — L'unica modifica sostanziale riguarda la abrogazione del comma 1-*quater*, contenente la disciplina della cosiddetta « verifica a campione » che, per la sua macchinosità e pesantezza, costituisce un onere procedimentale di cui pare opportuno sgravare le stazioni appaltanti, senza che ne resti significativamente incisa la complessiva coerenza del sistema di gare disciplinato dalla legge quadro (e ciò alla luce dei principi di buona amministrazione che impongono, comunque, di verificare, secondo modalità più snelle ed adattabili alle varie fattispecie, le dichiarazioni rese dai partecipanti alle procedure d'appalto).

Tale scelta trova inoltre giustificazione nella considerazione che, per la maggior parte degli affidamenti, la titolarità dei requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa può ritenersi ormai comprovata sulla base della semplice presentazione dell'attestazione rilasciata dagli appositi organismi, denominati: « SOA » ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.

(*Modifiche all'articolo 12 — Consorzi stabili*). — Il comma 5 dell'articolo 12 stabilisce, nella sua vigente formulazione:

a) il divieto di partecipazione alla medesima procedura di gara del consorzio stabile e dei singoli consorziati; questa previsione, peraltro, è da ritenere superata, secondo l'interpretazione corrente, in quanto incompatibile con l'articolo 13, comma 4, ai sensi del quale i consorzi stabili (così come quelli di cooperative e di imprese artigiane) devono indicare in sede

di presentazione dell'offerta i consorziati per conto dei quali concorrono: soltanto a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara *uti singuli* ovvero quali componenti di riunioni di imprese o di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile;

b) il divieto per i componenti di un consorzio stabile di costituire tra loro o con terzi associazioni, consorzi, nonché più di un consorzio stabile.

Le modifiche proposte mirano:

1) all'eliminazione di qualsiasi problema di coordinamento con il menzionato articolo 13, comma 4, della legge quadro, ribadendo che è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e dei soli consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

2) alla depenalizzazione della violazione del divieto predetto, in origine sanzionato con l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale, relativo alla fattispecie criminosa della turbata libertà degli incanti (e ciò in coerenza con l'omologa ipotesi disciplinata dall'articolo 13, comma 4, della legge quadro, non corredata di alcuna sanzione penale);

3) all'abolizione del divieto per i componenti dei consorzi stabili di partecipare ad altre associazioni e consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, nell'ottica di rimuovere ingiustificate disparità di trattamento tra consorzi stabili ed altre formule di aggregazione imprenditoriale previste dalla vigente disciplina (consorzi di cooperative e di imprese artigiane).

Si è, invece, mantenuto il divieto di costituire più di un consorzio stabile, allo scopo di non stravolgere le originarie finalità dell'istituto, che sono quelle di favorire più ampi e stabili processi di riorganizzazione societaria.

Viene infine riattualizzato il sistema di benefici introdotti dalla legge quadro per favorire la diffusione dell'istituto del con-

sorzio stabile (di cui è prevista l'operatività fino al 31 dicembre 2002).

(Modifiche all'articolo 13 — Riunione di concorrenti). — In tema di associazioni temporanee e di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, viene proposta una più precisa definizione dei requisiti di cui ciascun soggetto che vi partecipi deve essere munito:

a) per le associazioni temporanee e per i consorzi di tipo orizzontale è chiarito che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella misura minima del 40 per cento, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese associate o consorziate, ciascuna nella misura minima del dieci per cento di quanto richiesto all'intera associazione temporanea o consorzio; in tal modo, vengono definitivamente superati i dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa, escludendo la necessità che ciascuna impresa aderente al raggruppamento debba essere comunque qualificata per almeno un quinto dell'importo dei lavori (come parrebbe evincersi dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000). Inoltre, è precisato che la capogruppo debba possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara in misura maggioritaria;

b) per le associazioni temporanee e per i consorzi di tipo verticale, è invece precisato che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella categoria prevalente in misura corrispondente all'importo dei lavori riconducibili a tale categoria; che nelle categorie scorporate ciascun mandante o consorziato deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola; che i requisiti relativi ai soli lavori riconducibili alla categoria prevalente possono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella misura minima del 40 per cento e, per la

restante percentuale, cumulativamente da uno o più soggetti mandanti o consorziati, ciascuno dei quali in misura non inferiore al 10 per cento, cosiddetti « associazioni o consorzi di tipo misto ».

Si è inoltre corretto un evidente difetto di coordinamento della disciplina risultante ad esito dei diversi interventi di novellazione subiti nel tempo, precisandosi, al comma 6, che è l'inosservanza dei divieti di cui al comma 5-*bis* (non di cui al comma 5) a comportare l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

ARTICOLO 7. — *(Modifiche all'articolo 14 — Programmazione dei lavori pubblici).* — In una prospettiva semplificatoria, si prevede l'introduzione di un comma finale, il 13-*bis*, che demandi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione di:

a) modalità accelerate per la predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione dei lavori pubblici;

b) casi in cui è possibile derogare all'ordine di priorità tra categorie di lavori e tra opere appartenenti ad una medesima categoria come definito nel programma triennale, in aggiunta a quelli individuati dal comma 15;

c) condizioni al cui ricorrere e consentito che un'opera venga inclusa nell'elenco annuale di cui al comma 1 senza che sia preventivamente intervenuta l'approvazione della progettazione preliminare;

d) ipotesi in cui il finanziamento pubblico di un'opera è consentito anche in deroga alle previsioni di cui al comma 10;

e) ulteriori semplificazioni della disciplina contenuta nell'articolo 14, nel rispetto comunque dei principi affermati nell'articolo stesso.

ARTICOLO 8. — (*Modifiche all'articolo 16 — Attività di progettazione*). — Si propone la soppressione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 16, nella parte in cui si stabilisce che è il progetto preliminare a consentire l'avvio delle procedure espropriative.

La modifica mira ad eliminare un difetto di coordinamento di tale norma con l'articolo 14, comma 13, della legge quadro con alcune disposizioni del regolamento e con il nuovo testo unico in materia di espropriazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; in virtù di tali disposizioni, infatti, il progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed è, dunque, tale progetto che determina l'attivazione delle procedure espropriative (non, dunque, il progetto preliminare).

(*Modifiche dell'articolo 17 — Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie*). — Si precisa anzitutto che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14 possono essere espletate, tra l'altro, anche dagli uffici tecnici di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui sia possibile avvalersi, oltre che per legge, in base a specifico rapporto convenzionale.

Per evitare problemi di adattamento interpretativo, e dunque anche il rischio di difformità ed incertezze nella prassi amministrativa e professionale di tutti i giorni, è altresì precisato che ai raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti e società di ingegneria debbano applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni sulle associazioni temporanee tra prestatori di servizi, anziché, come oggi previsto, quelle di cui all'articolo 13 della legge quadro sulle associazioni tempora-

nee tra imprese appaltatrici di opere pubbliche, « in quanto compatibili » (inciso, quest'ultimo, suscettivo di alimentare, come detto, criticità applicative di non poco conto).

Si propone di modificare la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 17, in modo da rendere possibile l'affidamento all'esterno, al ricorrere delle condizioni ivi disciplinate, anche di semplici parti del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'opera da realizzare (come ammesso dal regime previgente alla novella del 1998). Sempre all'interno del comma 4, appare senz'altro necessaria la soppressione della previsione limitativa delle attività delle società di ingegneria ai soli affidamenti d'importo superiore ai 200 mila euro ovvero alla progettazione di opere di speciale complessità (previsione, questa, dichiarata dalla giurisprudenza amministrativa contrastante con i principi del trattato istituito dalla Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998, e quindi incompatibile con la normativa comunitaria).

Le modifiche più rilevanti riguardano i commi 10, 11 e 12, contenenti la disciplina delle modalità di affidamento degli incarichi di progettazione.

Più in particolare:

a) per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore al controvalore in euro di 80 mila diritti speciali di prelievo (DSP) (invece dei 40 mila attuali), è ammesso l'affidamento fiduciario, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli affidatari e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare;

b) per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra il controvalore in euro di 80 mila DSP e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, è previsto che il regolamento disciplini le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare in modo che sia assicurata

adeguata pubblicità agli stessi e contemporati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico;

c) per l'affidamento di incarichi di progettazione d'importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, è stabilito che debbano trovare applicazione le norme europee come recepite nel nostro ordinamento (decreto legislativo n. 157 del 1995).

La proposta di legge prevede inoltre che, a differenza dell'attuale assetto, i soggetti operanti nei settori ex esclusi debbano affidare gli incarichi di progettazione relativi a lavori ordinari, come tali rientranti nell'ambito di applicazione della legge sulla base delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 158 del 1995.

ARTICOLO 9. — (*Modifiche all'articolo 19 — Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici*). — Si propongono talune modifiche alla disciplina del cosiddetto « appalto integrato ».

Nella versione della legge-quadro in vigore, e difformemente dall'impostazione comunitaria, il contratto di appalto può avere ad oggetto sia attività progettuale che esecutiva soltanto nell'ipotesi di lavori:

a) in cui la componente impiantistica e tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;

b) di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

Rispetto a tale impostazione, il testo proposto ammette in via generalizzata che il contratto possa avere ad oggetto anche la progettazione (esecutiva) per tutti gli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria (e ciò in conformità con la nozione comunitaria di appalto pubblico di lavori di cui all'articolo 1, lettera a)

della direttiva 93/37/CEE del complesso, del 4 giugno 1993).

L'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione viene dunque ad essere ammesso per gli appalti che riguardano:

1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;

2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

3) lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria.

Quanto alla disciplina delle concessioni, si propone di eliminare il riferimento al limite di durata (non oltre trenta anni) dei relativi rapporti, trattandosi di termine eccessivamente rigido, l'insuperabilità del quale preclude, talvolta, la possibilità stessa di conseguire l'economicità di gestione.

È previsto pertanto che la durata della concessione non possa, di norma, essere superiore a trenta anni, salvo motivate eccezioni nei casi in cui una maggiore durata sia idonea a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

Si propone inoltre di ammettere in via generalizzata la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), di affidare a soggetti pubblici o la società di diritto privato dagli stessi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sulla base di apposita convenzione, l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici (cosiddetta « concessione di committenza »).

Si propone infine di innovare la disciplina relativa alle modalità di determinazione del corrispettivo.

L'attuale assetto prevede:

1) che il corrispettivo dell'appaltatore debba essere determinato a corpo ovvero a corpo e a misura;

2) che il ricorso a modalità di determinazione a misura sia consentito limitatamente agli appalti aventi ad oggetto manutenzione, restauro e scavi archeologici;

3) che debbano essere necessariamente stipulati a corpo i contratti in cui l'appaltatore sia incaricato anche della progettazione esecutiva (in quanto la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore complessivo dell'opera).

L'impostazione normativa seguita dal legislatore del 1994 ha, tuttavia, palesato rilevanti inconvenienti, ed è risultata, nella prassi, foriera di contenzioso tra committenti ed imprese, a tutto nocimento della tempestiva realizzazione dei lavori; ciò in quanto la definizione del corrispettivo « a corpo » presuppone, diversamente da quanto verificatosi in concreto, la disponibilità di elaborati progettuali esecutivi completi e correttamente predisposti.

Nella modifica proposta, proprio in ragione della evidenziata realtà di fatto, allo scopo di contenere il livello di litigiosità tra i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori, si è optato per la soluzione di porre sullo stesso piano gli affidamenti a corpo, a misura ovvero a corpo e a misura (la scelta dipendendo da una valutazione particolare delle circostanze del caso concreto, che effettua l'amministrazione appaltante).

In ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), dell'articolo 19 nel testo proposto (appalti a rilevante componente impiantistica o tecnologica o aventi per oggetto lavori d'importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria) devono essere stipulati a corpo.

ARTICOLO 10. — *Modifiche all'articolo 20 — Procedure di scelta del contraente.* — In tema di procedure di aggiudicazione, il vigente assetto normativo condiziona l'utilizzo dell'appalto concorso:

a) alla ricorrenza di specifiche circostanze di fatto (si deve trattare di opere

complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate);

b) allo svolgimento di un *iter* procedurale prestabilito (motivata decisione dei soggetti appaltanti e parere, peraltro non vincolante, del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

La modifica proposta è finalizzata a rendere maggiormente agevole il ricorso a tale sistema di scelta del contraente privato, eliminando, in particolare, la necessità del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e dunque demandando la verifica dei presupposti di fatto stabiliti dalla norma, in via esclusiva, alle stazioni appaltanti.

(Modifiche all'articolo 21 — Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). — L'attuale disciplina contempla due distinti moduli procedurali in base ai quali i committenti possono individuare il soggetto aggiudicatario:

a) il criterio del prezzo più basso;

b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai fini dell'individuazione del prezzo più basso, può essere utilizzato il criterio dell'offerta a prezzi unitari, disciplinato dall'articolo 90 del regolamento; ovvero, in alternativa, quello del massimo ribasso sull'elenco prezzi (nel caso di contratti da stipulare a misura); ovvero, ancora, quello del massimo ribasso sul prezzo a base di gara (nell'ipotesi di contratti da stipulare a corpo).

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è invece ammesso nella sola ipotesi dell'appalto concorso.

Il testo che si propone prevede la sostituzione del vigente comma 1-bis, con un comma contenente una disposizione specifica in tema di *global service*; come è noto, l'articolo 2 della legge quadro privilegia, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile nell'ipotesi di contratti

misti di lavori, forniture e servizi e di contratti di forniture o di servizi comprensivi di lavori accessori, il criterio della prevalenza economica; in ragione di ciò, è frequente che siano attratte nell'ambito di operatività della legge quadro fattispecie contrattuali caratterizzate da molteplici ed articolate attività di servizi, in cui la componente « lavori » assume però preminenza economica. In queste ipotesi, l'esperienza ha evidenziato l'inadeguatezza, ai fini dell'individuazione del miglior contraente, di criteri basati esclusivamente sul prezzo più basso (al quale, ai sensi della legge-quadro, si dovrebbe ricorrere), laddove sarebbe invece preferibile tener conto di una serie di ulteriori elementi di valutazione, in aggiunta al prezzo. In tale prospettiva, allo scopo di evitare inutili irrigidimenti nell'attività delle stazioni appaltanti e di scoraggiare condotte larvatamente elusive della disciplina contenuta nella legge quadro, si propone di ammettere la possibilità di ricorrere, in fattispecie contrattuali miste, al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ogniqualvolta il committente ritenga opportuno, ai fini della valutazione delle offerte, prendere in considerazione elementi valutativi ulteriori rispetto al prezzo.

L'introduzione del comma 1-ter dell'articolo 21 tiene conto invece delle censure mosse dall'Avvocato generale nelle conclusioni rassegnate nel giudizio pendente davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee circa la compatibilità con la normativa comunitaria della disciplina nazionale sulle offerte anomale (nei procedimenti riuniti C. 285/99 e C. 286/99).

Si propone, al riguardo:

1) di precisare che l'amministrazione aggiudicatrice, negli affidamenti d'importo superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, non possa escludere le offerte sospettate di anomalia se non dopo aver richiesto, per iscritto, le precisazioni che ritenga utili in merito alla composizione delle stesse ed aver verificato tale composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite;

2) di considerare comunque ammissibili anche giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi siano stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, ovvero i cui valori siano rilevabili da dati ufficiali;

3) di sopprimere, allo scopo di rendere meno onerosa l'attività elaborativa connessa alla partecipazione alle gare, la previsione che impone di produrre, in sede di offerta, giustificazioni scritte relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, concorrenti a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta;

4) di prevedere la possibilità che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti introduca, con proprio decreto, deroghe temporanee al meccanismo di individuazione della soglia di anomalia delle offerte, risultante dall'articolo in esame.

(Modifiche all'articolo 22 — Accesso alle informazioni). — La modifica del comma 1 dell'articolo 22 copre un aspetto lasciato sguarnito nella formulazione originaria della norma, precisandosi, nella presente proposta di legge, che la riservatezza debba riguardare, nell'ambito dei pubblici incanti, tutti i soggetti che abbiano segnalato il proprio interesse ad offrire, a prescindere dal fatto che tale interesse si sia o meno concretizzato nella presentazione di una vera e propria offerta.

(Modifiche all'articolo 23 — Licitazione privata e licitazione privata semplificata). — Si propone di reintrodurre nel testo della legge quadro, come nella sua versione originaria, il meccanismo della cosiddetta « forcilla », che rappresenta, a livello comunitario, lo strumento con il quale si cerca di contemperare le esigenze di un adeguato confronto concorrenziale tra aspiranti contraenti con quelle che impongono di non aggravare eccessivamente il relativo procedimento di selezione.

Si prevede quindi che, per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di qualsiasi importo, il bando di gara

possa fissare i numeri minimo e massimo entro i quali si collocherà il numero dei concorrenti che si intendono invitare (compreso entro un *range* di valori da cinque a trenta). Qualora il numero dei candidati sia superiore a trenta, si procederà alla scelta dei soggetti da invitare con criteri che saranno determinati dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte dovrà essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

In tema di licitazione privata semplificata, allo scopo di agevolarne l'utilizzo (come importante strumento per lo snellimento delle forme di contrattazione della pubblica amministrazione), si propone di estendere il limite di valore per l'applicazione dell'istituto (da 750 mila a un milione di euro) e di allargare il novero dei soggetti che possono ricorrervi (tutte le stazioni appaltanti).

(Modifiche all'articolo 24 — Trattativa privata). — La vigente formulazione dell'articolo 24 disciplina la possibilità di ricorrere al sistema di negoziazione della trattativa privata in termini notevolmente restrittivi:

a) per affidamenti di importo sino a 300 mila in euro in alcune ipotesi circoscritte (disciplinate dall'articolo 41 dell'ormai datato regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827);

b) per affidamenti di importo superiore a 300 mila euro, nei soli casi in cui si tratti di ripristinare opere funzionanti ma danneggiate da eventi calamitosi, qualora ricorrano motivi di imperiosa urgenza incompatibili con lo svolgimento di un'ordinaria procedura di gara.

Trattasi di disciplina che impone vincoli nell'accesso all'istituto assai più rigorosi di quelli fissati in sede comunitaria, con notevoli ricadute operative che spesso condizionano negativamente l'azione amministrativa delle stazioni appaltanti.

La soluzione che si propone prevede un'estensione anche agli affidamenti d'importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria delle regole contenute nella citata direttiva 93/37/CEE.

Ciò implica l'individuazione di due diversi schemi procedurali:

a) da un lato, la trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara:

1) nei casi di offerte irregolari o inaccettabili in una precedente procedura;

2) ovvero per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione, eccetera;

3) ovvero ancora in casi eccezionali, quando si tratti di lavori che non consentano una fissazione preliminare dei prezzi;

b) dall'altro lato, la trattativa privata senza previo interpello della concorrenza:

1) in mancanza di offerte appropriate sotto il profilo economico, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

2) in casi di imperiosa urgenza in relazione ad eventi imprevedibili e sempreché l'urgenza non sia in alcun modo imputabile al committente;

3) nell'ipotesi di lavori complementari a quelli originariamente affidati;

4) nell'ipotesi di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari purché conformi ad un progetto di base oggetto di un primo affidamento effettuato mediante gara pubblica.

Si propone inoltre di elevare la soglia entro cui è ammesso il ricorso ai lavori in economia (fino a 300 mila euro; 500 mila euro nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore originario).

ARTICOLO 11. — *(Modifiche all'articolo 25 — Trattativa privata).* — Come è noto, in tema di varianti la disciplina vigente in-

dividua ipotesi tassative in presenza delle quali sono ammissibili variazioni rispetto alle originarie indicazioni progettuali.

Tra queste, particolare rilievo assume l'ipotesi di errore od omissione del progetto esecutivo, che determina la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui l'incremento rispetto all'importo contrattualmente stabilito sia superiore al 20 per cento.

Al riguardo, le modifiche di cui si propone l'introduzione, pur mantenendo l'attuale impostazione, mirano ad attenuare alcuni elementi di rigidità affiorati nella prassi applicativa.

Così si è precisato che, tra le cause di ammissibilità del ricorso a varianti, vi è anche la sopravvenuta necessità o semplice possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie o di introdurre soluzioni tecniche od impiantistiche non valutate in sede di progettazione dell'opera, senza che ciò costituisca errore od omissione progettuale; tali varianti saranno ammesse a condizione che determinino significativi miglioramenti nella qualità o funzionalità dell'opera o di sue componenti, che l'impostazione del progetto esecutivo non venga sostanzialmente modificata e che l'importo in aumento derivante dalla loro esecuzione non ecceda complessivamente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, trovando comunque copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Quanto agli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, essi sono oggi ammessi a condizione che non comportino un aumento dell'importo dei lavori nei limiti del 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto (10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro).

Nel testo proposto, si suggerisce un innalzamento dei limiti predetti, rispettivamente, al 10 per cento ed al 15 per cento.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per

cento dell'importo originario del contratto (percentuale dunque maggiore rispetto a quella attualmente ammessa, pari al 5 per cento) e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Infine, si propone la sostituzione del comma 4 che impone al committente la risoluzione del contratto nel caso in cui le modifiche conseguenti ad errore od omissione progettuale eccedano il 20 per cento dell'importo contrattuale. Si propone di non rendere obbligatoria, ma soltanto facoltativa la risoluzione del contratto, secondo la valutazione che ne faccia, di volta in volta, il soggetto committente. Ciò in quanto:

a) detta misura costituisce un notevole onere procedurale tale da incidere in modo significativo sulla tempistica di realizzazione dell'opera;

b) sembra ingiusto ribaltare senz'altro sull'impresa appaltatrice, senza una valutazione del caso concreto, le conseguenze negative di un errore od omissione addebitabile all'autore del progetto esecutivo.

ARTICOLO 12. — (*Modifica all'articolo 26 — Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici*). — La presente proposta di legge prevede anche la reintroduzione, nel nostro ordinamento, dell'anticipazione: non come istituto, per così dire, fisso e generalizzato, bensì come strumento dinamico, che presuppone una specifica lettura delle esigenze del mercato, fatta di volta in volta dal Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto ministeriale può infatti consentirsi, per periodi di durata determinata, che le amministrazioni aggiudicatrici anticipino fino al 10 per cento dell'importo contrattuale, a fronte della prestazione di una garanzia fidejussoria, d'importo pari alla somma ricevuta, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, e gradualmente diminuita in corso d'opera. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, accertato dal responsabile del procedimento. Il citato decreto stabilisce la misura dell'anticipazione, anche in rela-

zione alle caratteristiche ed alla consistenza economica dell'opera da realizzare, le modalità di graduale recupero della somma anticipata e l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto ad altre categorie di soggetti aggiudicatori in aggiunta a quella di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi contrattuali. In tale caso spettano all'amministrazione anticipatrice anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

ARTICOLO 13. — (*Modifica all'articolo 28 — Collaudi e vigilanza*). — Si propone di innalzare fino a 500 mila euro il limite entro il quale il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; e fino a un milione e 500 mila euro il limite entro il quale è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Si propone altresì di ammettere che, in tutti i casi in cui nell'ambito delle attività di collaudo debbano essere affrontate rilevanti problematiche di natura giuridico-amministrativa, almeno uno dei tre collaudatori debba essere scelto tra soggetti aventi una specializzazione in tali materie.

ARTICOLO 14. — (*Modifiche all'articolo 29 — Pubblicità*). — Le modifiche si limitano ad un incisivo snellimento delle forme di informazione successive all'affidamento.

ARTICOLO 15. — (*Modifica all'articolo 30 — Garanzie e coperture assicurative*). — Si propone un ampliamento dell'originaria previsione relativa al *performance bond*: è previsto che con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema, sia istituito per i lavori di importo superiore a 10 milioni di euro (in luogo dei 100

milioni di lire attuali), un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

Viene così assicurato, anche per appalti di più contenute dimensioni economiche, il passaggio da una garanzia concepita come risarcimento conseguente al mancato adempimento dell'impresa appaltatrice ad una garanzia « globale » di esecuzione, che si perfeziona attraverso l'inserimento diretto dell'organismo bancario o assicurativo nella fase realizzativa dei lavori qualora questi dovessero interrompersi per causa imputabile all'appaltatore.

ARTICOLO 16. — (*Modifiche agli articoli 31-bis e 32 — Norme acceleratorie in materia di contenzioso*). — Le modifiche proposte mirano ad introdurre, nella materia degli appalti di lavori pubblici, una forma di tutela cautelare alternativa, prescindente dalla sospensione dei lavori, una delle principali cause di rallentamento nell'esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 17. — (*Modifiche alla legge n. 55 del 1990 — Subappalto*). — Si propone di modificare il vigente assetto normativo nei seguenti punti:

1) innalzamento del limite percentuale entro il quale sono subappaltabili i lavori ascrivibili alla categoria prevalente dell'opera appaltata (dal 30 al 50 per cento);

2) reintroduzione della previsione secondo cui nel bando di gara il soggetto appaltante deve indicare l'intendimento del committente di procedere al pagamento diretto del subappaltatore, ovvero, in alternativa, l'obbligo per l'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (secondo una possibile interpretazione, questa disposizione sarebbe infatti stata abrogata dall'articolo 231 del regolamento, in conseguenza dell'abroga-

zione dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, che aveva introdotto la previsione in questione);

3) migliore formulazione della norma che legittima, in ipotesi espressamente individuate dal regolamento, il ricorso al subappalto a cascata;

4) chiarimento del fatto che la disciplina autorizzatoria in materia di subappalto deve trovare applicazione nei riguardi dei soli sub-contratti in cui l'incidenza della mano d'opera e del personale (espletata nel cantiere al quale l'appalto si riferisce) sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto e il cui importo sia superiore al 2 per cento del contratto principale ovvero, in cifra assoluta, a 100 mila euro.

ARTICOLO 18. — (*Modifiche all'articolo 35 — Fusioni e conferimenti*). — Si propone di risolvere un problema di coordinamento con l'articolo 2 della legge quadro, menzionando espressamente anche i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici tra quelli ricompresi nell'ambito di operatività della norma. È stato inoltre fatto espresso riferimento, in un'ottica chiarificatrice, anche alle operazioni di cessione di ramo di azienda.

Infine, allo scopo di superare restrittive interpretazioni giurisprudenziali, è stato espressamente precisato che le disposizioni di cui all'articolo 35 debbano trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui le cessioni o le altre operazioni di trasformazione abbiano luogo nelle more dello svolgimento di una procedura di gara.

È stata prevista, in via generalizzata, la possibilità di applicare l'articolo 35 anche nei casi di operazioni di trasferimento o affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale (tale possibilità, attualmente, è ammessa soltanto per l'ipotesi in cui questi atti di trasformazione siano compiuti in favore di imprese cooperative con caratteristiche determinate).

ARTICOLO 19. — (*Modifiche agli articoli 37-bis e seguenti — Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la*

pubblica amministrazione). — È infine proposta una profonda riscrittura della disciplina in tema di coinvolgimento delle risorse private nella realizzazione di opere pubbliche ad iniziativa di un promotore (cosiddetto « *project financing* »), intesa ad eliminare vincoli ed incoerenze che sono attualmente presenti nelle disposizioni in vigore e che hanno finora ostacolato o quanto meno rallentato la diffusione dell'istituto nella prassi amministrativa.

In particolare, nella normativa introdotta con la novella del 1998 (articoli 37-*bis* e seguenti):

a) i soggetti interessati possono presentare, entro un termine perentorio (30 giugno di ciascun anno), le proprie proposte relative alla realizzazione di un'opera inserita nella programmazione triennale;

b) qualora la proposta sia valutata di pubblico interesse, l'amministrazione esperisce una gara sulla base del progetto preliminare predisposto dal promotore (fase a); quindi, individuati i soggetti che abbiano presentato le due migliori offerte, avvia una procedura negoziata alla quale partecipa, unitamente a tali soggetti, il promotore stesso (fase b) Quest'ultimo, qualora, in esito a tale procedura, non rimanga affidatario della concessione per la realizzazione e la gestione dell'opera, ha diritto ad una somma compresa entro il limite del 2,5 per cento del costo complessivo dell'intervento, a fronte delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, somma che deve intendersi comprensiva anche dei diritti sulle opere di ingegno. Nell'ipotesi contraria, la stessa somma deve essere ripartita tra gli altri due partecipanti alla procedura;

c) il soggetto al quale viene affidata la concessione per la realizzazione e la gestione dell'opera è tenuto comunque ad appaltare a terzi almeno il 30 per cento dei lavori compresi nella concessione stessa.

Nella proposta di legge si introducono alcuni correttivi a tale meccanismo, nella

prospettiva semplificativa di cui si è detto; in particolare:

a) è prevista la possibilità, per i promotori, di segnalare alle amministrazioni aggiudicatrici opere pubbliche o di pubblica utilità che presentino caratteristiche di finanziabilità con l'apporto di capitali privati, in vista di un eventuale loro inserimento negli atti di programmazione triennale (atti di programmazione di cui è imposta, a partire da una certa data, la messa in rete, al fine di renderne i contenuti più facilmente accessibili agli interessati);

b) è stabilito un duplice termine entro il quale i soggetti promotori possono presentare le proposte (30 giugno-31 dicembre), e ciò allo scopo di evitare che i soggetti interessati debbano attendere l'anno successivo, qualora non siano stati in condizione di formulare tempestivamente la propria proposta;

c) sono introdotte, nell'ipotesi di concessione affidata secondo la procedura di cui agli articoli 37-bis e seguenti, deroghe alla disciplina generale di cui all'articolo 19 quanto:

1) alla durata (che può essere superiore a trenta anni, se un maggior periodo di affidamento consenta al progetto, secondo la valutazione che ne abbia fatto il promotore, di ripagare l'investimento necessario per la costruzione dell'opera);

2) alla misura massima del contributo pubblico per assicurare l'equilibrio finanziario dell'intervento (che può essere superiore al 50 per cento, comunque secondo una determinazione rimessa, in maniera differenziata per le varie categorie di opere, ad apposito successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri);

d) è previsto un leggero innalzamento dell'importo massimo rimborsabile al promotore nel caso in cui la concessione venga affidata, in esito alla procedura negoziata, ad un soggetto diverso (3 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario), bilanciando l'aumento con la previsione di un meccanismo di attestazione

documentale e di verifica in contraddittorio delle spese effettivamente sostenute;

e) è specificato l'obbligo di comunicare ai relativi proponenti, anche in forma sintetica, i motivi per i quali non siano state valutate di pubblico interesse le proposte dagli stessi presentate;

f) è prevista la possibilità di avvalersi, nella valutazione delle proposte e nello svolgimento delle gare, della collaborazione professionale di *advisor* tecnici ed economici che agiscano secondo criteri di *best practice*, selezionati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente, con ricorso, per le relative spese, alle anticipazioni del Fondo relativo per la progettualità della Cassa depositi e prestiti;

g) è introdotto un diritto di prelazione del promotore sull'affidamento della concessione, nel rispetto delle condizioni dell'offerta risultata vincente; il promotore potrà percepire il rimborso delle spese sostenute soltanto in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione; diversamente, dovrà versare al migliore offerente una somma pari al 50 per cento dell'importo stesso;

h) è eliminato il vincolo per l'affidatario della concessione di appaltare a terzi almeno il 30 per cento dei lavori; i lavori oggetto della concessione potranno essere eseguiti in proprio o tramite imprese controllate, se tale scelta organizzativa si giustifichi nel contesto della proposta presentata dal promotore; i realizzatori dovranno essere ovviamente qualificati secondo le vigenti norme;

i) coerentemente, è previsto, nel caso di utilizzo dello strumento della società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies; che, nel rispetto della normativa di derivazione comunitaria sulle procedure di aggiudicazione di pubblici appalti, i lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte della società possano essere affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci o a società dagli stessi controllate, se in possesso dei requisiti di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, un decreto legislativo recante norme per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori pubblici.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro un mese dalla richiesta.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è istituita, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Il funzionamento della commissione e la corresponsione dei compensi, sono determinati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) snellimento e semplificazione delle procedure relative ai lavori pubblici, al fine di dare attuazione al principio di responsabilizzazione dei dirigenti e degli impiegati preposti allo svolgimento delle procedure stesse;

b) adeguamento alle nuove competenze spettanti allo Stato ed alle regioni, in conformità alla riforma del titolo V

della parte seconda della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificata dalla presente legge.

ART. 2.

(Modifiche all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109).

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di seguito denominata « legge n. 109 », la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, ai soggetti titolari di un rapporto concessorio instauratosi in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, ai consorzi ed alle aziende speciali di cui agli articoli 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113 e 116 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 158 del 1995, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate

separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del medesimo decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni; ».

2. All'articolo 2 della legge n. 109, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed ai soggetti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 17, 18, 19, commi 2 e *2-bis*, 26, 27 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica ».

3. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 109, le parole: « Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione » sono soppresse.

4. All'articolo 2 della legge n. 109, il comma *4-bis* è sostituito dal seguente:

« *4-bis* Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera *b)*, per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente, nonché ai soggetti titolari di un rapporto concessorio instauratosi in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4 ».

5. All'articolo 2 della legge n. 109, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, di importo pari superiore a 300.000 euro e inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, diversi da quelli individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 158 del 1995, e da quelli di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo, sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30 ».

6. All'articolo 2 della legge n. 109, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 5-*ter*. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal titolare della concessione edilizia, anche nell'ambito di piani attuativi comunque denominati, a scomputo, totale o parziale, degli oneri di concessione qualora, singolarmente considerate, siano di importo inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori.

5-*quater*. I lavori pubblici di cui al comma 1 di importo complessivo pari o inferiore a 150.000 euro possono essere affidati attraverso trattativa privata, mediante gara informale, disciplinata da regolamenti interni all'ente appaltante ».

ART. 3.

(Modifiche alla disciplina sull'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

1. L'articolo 4 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — *(Autorità regionali per la vigilanza sui lavori pubblici).* — 1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui

all'articolo 1, comma 1, ciascuna regione istituisce, con sede nel capoluogo regionale, un'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata « autorità regionale ».

2. L'autorità regionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata dal presidente della giunta regionale. I membri dell'autorità regionale, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'autorità regionale sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'autorità regionale durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato.

4. L'autorità regionale:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala alla giunta ed al consiglio regionale, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

e) formula proposte di modifiche normative;

f) predispone ed invia alla giunta ed al consiglio regionale una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 11, lettera b);

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 9;

h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 12.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'autorità regionale si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 9, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

6. Nell'ambito della propria attività l'autorità regionale può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, operanti in ambito regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di

esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'autorità regionale sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'autorità regionale, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

7. Con provvedimento dell'autorità regionale, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 26.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 52.000 euro se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'autorità regionale devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro un mese dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.

8. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'autorità regionale trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'autorità regionale accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

9. Alle dipendenze dell'autorità regionale sono costituiti ed operano la Segreteria tecnica e l'Osservatorio dei lavori pubblici.

10. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche,

sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

11. L'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio regionale e, in particolare, di quali concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione al territorio regionale, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'autorità regionale;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro un mese dalla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, i dati concernenti l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, nonché le variazioni contrattuali e l'eventuale sottoscrizione di accordi bonari. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'autorità regionale, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 26.000 euro. La sanzione è elevata fino a 52.000 euro se sono forniti dati non veritieri ».

2. L'articolo 5 della legge n. 109 è abrogato.

ART. 4.

(Modifiche alla disciplina sulle misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).

1. All'articolo 7 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per

le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Le amministrazioni aggiudicatrici all'interno delle quali operano più responsabili del procedimento possono prevedere una figura di raccordo che consenta uniformità dei comportamenti e coordinamento dell'attività tecnica ».

2. All'articolo 7 della legge n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il responsabile del procedimento può svolgere, per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche congiuntamente, le funzioni di progettista e di direttore dei lavori. In considerazione della struttura gerarchica dei propri organici tecnici o quando particolari esigenze organizzative lo impongano, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione ».

3. All'articolo 7 della legge n. 109, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, nel caso l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento di adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, gli stessi possono avvalersi per l'espletamento delle funzioni di responsabile del procedimento di figure professionali dipendenti da altre amministrazioni aggiudicatrici previa stipulazione di apposita convenzione, ovvero possono assumere idonee figure professionali anche con rapporto di lavoro a tempo determinato; in caso contrario, i compiti di responsabile del procedimento nonché

quelli di supporto all'attività del responsabile del procedimento stesso possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, a soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale ».

4. All'articolo 7, comma 6, della legge n. 109, le parole: « ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

ART. 5.

(Modifiche alla disciplina sulla qualificazione).

1. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici o di lavori d'importo superiore a 1.000.000 di euro per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, indipendentemente dalla misura del contributo stesso, devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente ».

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

« 3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di

attestazione, appositamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'autorità regionale competente per territorio. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione ».

3. All'articolo 8, comma 4, lettera b) della legge n. 109, le parole: « e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità » e le parole: « dall'Autorità » sono soppresse.

4. All'articolo 8, comma 4, lettera c), della legge n. 109 le parole: « relativamente ai dati di bilancio » sono soppresse.

5. All'articolo 8, comma 4, lettera d) della legge n. 109 le parole: « tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3 » sono soppresse.

6. All'articolo 8, comma 4, della legge n. 109, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) meccanismi premianti, in aggiunta a quello di cui al comma 11-*quater*, a favore del soggetto esecutore nei confronti del quale sia attestato il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b), fermo restando che in nessun caso il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità può costituire requisito necessario ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge; ».

7. All'articolo 8, comma 4, lettera *h*), della legge n. 109, le parole: « tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4 » sono soppresse.

8. All'articolo 8, comma 4, della legge n. 109, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) le modalità ed i criteri in base ai quali è consentito fornire la dimostrazione dei requisiti necessari ai fini della qualificazione di cui al presente articolo, avvalendosi anche dei requisiti di imprese collegate. Ai fini della presente lettera, si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'impresa che deve fornire la dimostrazione dei requisiti necessari ai fini della qualificazione, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ovvero, nel caso di soggetti non tenuti all'applicazione del medesimo decreto legislativo, qualsiasi impresa sulla quale l'impresa che deve fornire la dimostrazione dei requisiti necessari ai fini della qualificazione eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1993, nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sull'impresa che deve fornire la dimostrazione dei requisiti necessari ai fini della qualificazione ovvero, come quest'ultima, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne ».

9. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3, e non esclusi ai sensi del comma 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui al-

l'articolo 2, salva l'applicazione, per i soggetti di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettera *b*), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo ».

10. Il sistema di qualificazione istituito dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*) della legge n. 109, operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, se finalizzato all'aggiudicazione di lavori pubblici, è disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6 del medesimo decreto legislativo, stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro competente, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Per potersi avvalere del beneficio di cui all'articolo 8, comma 11-*quater*, lettera *a*), della legge n. 109, è necessario che la cauzione o la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della medesima legge n. 109, sia corredata da copia della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

12. All'articolo 8 della legge n. 109, dopo il comma 11-*sexies* è aggiunto il seguente:

« 11-*septies*. Nell'ipotesi di contratti stipulati dai soggetti di cui alla presente legge che comprendano anche prestazioni di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo ».

13. L'articolo 9 della legge n. 109 è abrogato.

14. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori

pubblici, è modificato in conformità alle disposizioni della presente legge, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109.

ART. 6.

(Modifiche alla disciplina sui soggetti ammessi alle gare).

1. All'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 109, le parole: « di cui agli articoli 8 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 8 ».

2. All'articolo 10 della legge n. 109, il comma 1-*quater* è abrogato.

3. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le parole: « dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o » sono soppresse.

4. All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, le parole: « previsti dagli articoli 8 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dall'articolo 8 ».

5. All'articolo 12 della legge n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione ».

6. All'articolo 12 della legge n. 109, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, singolarmente e in qualsiasi altra forma. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi più di un consorzio stabile ».

7. I benefici di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 12 della legge n. 109 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2002.

8. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d*) ed *e*), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata ai commi 3 e 3-*bis* del presente articolo ».

9. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le associazioni temporanee e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d*) ed *e*), di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, devono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella misura minima del 40 per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese associate o consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intera associazione temporanea o consorzio. L'impresa mandataria o capogruppo deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti all'intera associazione temporanea o consorzio in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle altre imprese associate o consorziate ».

10. All'articolo 13 della legge n. 109, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per le associazioni temporanee e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d*) ed *e*), di tipo verticale, i requisiti di qualificazione stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, devono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella categoria prevalente in misura corrispondente all'im-

porto dei lavori riconducibili a tale categoria; nelle categorie scorporate ciascun mandante o consorziato deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dall'impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I requisiti relativi ai soli lavori riconducibili alla categoria prevalente possono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo nella misura minima del 40 per cento e, per la restante percentuale, cumulativamente da uno o più soggetti mandanti o consorziati, ciascuno dei quali in misura non inferiore al 10 per cento ».

11. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5-*bis* comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori ».

ART. 7.

(Modifiche alla disciplina sulla programmazione dei lavori pubblici).

1. All'articolo 14 della legge n. 109, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

« 13-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, definisce:

a) le modalità accelerate per la predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione dei lavori pubblici;

b) i casi in cui è possibile derogare all'ordine di priorità tra categorie di lavori e tra opere appartenenti ad una medesima categoria come definito nel programma triennale, in aggiunta a quelli individuati dal comma 5;

c) le condizioni al cui ricorrere è consentito che un'opera sia inclusa nell'elenco annuale di cui al comma 1 senza che sia preventivamente intervenuta l'approvazione della progettazione preliminare;

d) le ipotesi in cui il finanziamento pubblico di un'opera è consentito anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 10;

e) le ulteriori semplificazioni della disciplina stabilita dal presente articolo, nel rispetto comunque dei principi ivi stabiliti ».

2. Il decreto di cui all'articolo 14, comma 13-*bis*, della legge n. 109, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Modifiche alla disciplina sull'attività di progettazione).

1. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, le parole: « il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa » sono soppresse.

2. All'articolo 17 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli ar-

ticoli 30, 31 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli uffici tecnici di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui è possibile avvalersi per legge o in base a convenzione;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera *a)*;

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera *b)*;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ».

3. All'articolo 17 della legge n. 109, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di essi, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori o nello svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* ».

4. All'articolo 17 della legge n. 109, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 ».

5. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra il controvalore in euro di 80.000 diritti speciali di prelievo (DSP) e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano temperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare ».

ART. 9.

(Modifiche alla disciplina sui sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).

1. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in

forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;

2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

3) riguardino lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria ».

2. All'articolo 19 della legge n. 109, i commi 2-*bis* e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2-*bis*. La durata della concessione non può di norma essere superiore a trenta anni, salvo motivate eccezioni nei casi in cui una maggiore durata sia idonea a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le va-

riazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-*septies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, possono affidare a soggetti pubblici o a società di diritto privato dagli stessi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sulla base di apposita convenzione, l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici ».

3. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I contratti di appalto di cui alla presente legge possono essere stipulati a corpo, a misura ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 3), devono essere stipulati a corpo ».

4. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge n. 109 è abrogato.

ART. 10.

(Modifiche alla disciplina sulle procedure di scelta del contraente).

1. All'articolo 20 della legge n. 109, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo ».

2. All'articolo 21 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sottosistemi di impianti tecnologici, come disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante l'offerta di cui alla lettera a) a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante l'offerta a prezzi unitari di cui alla lettera a) ».

3. All'articolo 21 della legge n. 109, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

« 1-bis. I contratti misti di lavori, forniture e servizi ed i contratti di forniture o di servizi che comprendano lavori accessori aventi rilievo economico superiore al 50 per cento possono essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2, quando sia opportuno, ai fini della valutazione delle offerte, prendere in considerazione elementi ulteriori oltre al prezzo.

1-ter. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, con il criterio del prezzo più basso

di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'eventuale anomalia delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. L'amministrazione aggiudicatrice non può escludere le offerte sospettate di anomalia se non dopo aver richiesto, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione delle stesse ed aver verificato detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite. A tale fine l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offerente. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può introdurre, con proprio decreto, deroghe temporanee al meccanismo di individuazione della soglia di anomalia delle offerte di cui al presente comma ».

4. All'articolo 22 della legge n. 109 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo,

di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte o che hanno segnalato il loro interesse ad offrire nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata ».

5. L'articolo 23 della legge n. 109, è sostituito dal seguente:

« ART. 23 — (*Licitazione privata e licitazione privata semplificata*). — 1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di qualsiasi importo, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tale caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a trenta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a trenta, si procede alla scelta con criteri che saranno determinati dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.

2. Per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 3 del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.

3. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 2 del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui al medesimo articolo 10, comma 1, lettera *a)*, possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui al citato articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori, l'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto e la circostanza di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7 ».

6. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dei criteri per la selezione dei candidati:

a) in caso di offerte irregolari o inaccettabili ad esito di una precedente procedura di pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Non è richiesta la pubblicazione del bando di gara quando alla trattativa privata vengono ammesse tutte le imprese che hanno presen-

tato nella precedente procedura offerte formalmente corrette;

b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

1-bis. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara:

a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata è stata presentata ad esito di una precedente procedura di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, purché le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni stesse;

d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempreché non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente ne-

cessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per i lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;

e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, purché tali lavori siano conformi ad un progetto di base oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso. In tale caso, il ricorso alla trattativa privata è consentito nel triennio successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve essere previsto nel bando di gara relativo al primo appalto ».

7. All'articolo 24 della legge n. 109, i commi 4, 5 e 7 sono abrogati.

8. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. È ammesso l'affidamento di lavori in economia, con trattativa privata preceduta da gara informale, entro il limite di 300.000 euro, qualora detti lavori rientrino nelle seguenti tipologie:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 19 e 20;

b) manutenzione o riparazione di opere o impianti di importo non superiore a 100.000 euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara o per ragioni di sicurezza del cantiere;

e) lavori necessari per la compilazione dei progetti.

6-bis. L'esecuzione di lavori in economia è ammessa, entro il limite di 500.000 euro, per l'esecuzione di opere o impianti in danno dell'appaltatore inadempiente o

a seguito della risoluzione del contratto, qualora sussistano ragioni di necessità o di urgenza al completamento dei lavori. La stazione appaltante individua le imprese da invitare alla gara informale sulla base delle caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei soggetti e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza ed economicità del procedimento. Alla gara informale devono essere invitati almeno tre soggetti, salvo che per i lavori di importo inferiore a 30.000 euro, per i quali si può procedere ad affidamento diretto. In ogni caso i soggetti ai quali sono stati affidati i lavori in economia devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata ».

ART. 11.

(Modifiche alla disciplina sulle varianti in corso d'opera).

1. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2; ».

2. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis.1)* per la sopravvenuta necessità o possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie o di introdurre soluzioni tecniche od impiantistiche non valutate in sede di progettazione dell'opera, senza che ciò costituisca errore od omissione progettuale; tali varianti sono ammesse a condizione che determinino significativi miglioramenti nella qualità o funzionalità dell'opera o di sue componenti, che l'impostazione del progetto esecutivo non venga sostanzialmente modificata e che l'importo in aumento derivante dalla loro esecuzione non ecceda complessivamente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, trovando comunque

copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera; ».

3. All'articolo 25 della legge n. 109, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 10 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ».

4. All'articolo 25 della legge n. 109, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera *d*), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore può valutare l'opportunità di procedere alla soluzione del contratto e di indire una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale ».

ART. 12.

(Modifiche alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici).

1. All'articolo 26 della legge n. 109, al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere consen-

tito, per periodi di durata determinata, che le amministrazioni aggiudicatrici anticipino fino al 10 per cento dell'importo contrattuale, a fronte della prestazione di una garanzia fideiussoria, d'importo pari alla somma ricevuta, rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, e gradualmente diminuita in corso d'opera. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, accertato dal responsabile del procedimento. Il citato decreto stabilisce, altresì, la misura dell'anticipazione, anche in relazione alle caratteristiche ed alla consistenza economica dell'opera da realizzare, le modalità di graduale recupero della somma anticipata e l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto ad altre categorie di soggetti aggiudicatori in aggiunta a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi contrattuali. In tale caso spettano all'amministrazione anticipatrice anche gli interessi legali sulle somme anticipate ».

ART. 13.

(Modifiche alla disciplina sui collaudi e vigilanza).

1. All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente 1.500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di

collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ».

2. All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Qualora nell'ambito dell'attività di collaudo debbano essere affrontate rilevanti problematiche attinenti discipline giuridico-amministrative, almeno uno dei collaudatori deve essere scelto tra i laureati in discipline giuridico-amministrative con particolare esperienza nel settore dei lavori pubblici ».

ART. 14.

(Modifiche alla disciplina sulla pubblicità)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera *f*), della legge n. 109, le parole: « nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro » sono soppresse.

2. All'articolo 29, comma 1, della legge n. 109, la lettera *f-bis*) è abrogata.

ART. 15.

(Modifiche alla disciplina sulle garanzie e coperture assicurative)

1. All'articolo 30 della legge n. 109, il comma *7-bis* è sostituito dal seguente:

« *7-bis*. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori pubblici di importo superiore a 10 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della presente legge ».

2. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7-*bis*, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

(Modifiche alla disciplina acceleratoria in materia di contenzioso)

1. Nelle contestazioni riguardanti l'adozione di provvedimenti di esclusione da procedure di affidamento di lavori pubblici disciplinati dalla legge n. 109 o le modalità con cui sono state in concreto espletate le operazioni concorsuali, la tutela cautelare di cui all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, è limitata all'ingiunzione del pagamento di una somma in denaro a titolo di provvisionale.

2. All'articolo 31-*bis* della legge n. 109, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

3. All'articolo 32 della legge n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'autorità regionale competente per territorio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del

corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia ».

4. Il decreto di cui all'articolo 32, comma 2, della legge n. 109, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima legge n. 109.

ART. 17.

(Modifiche alla disciplina del subappalto)

1. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. La categoria prevalente è subappaltabile in misura non superiore al 50 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il pos-

sesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui alla lettera *d*);

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente;

e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ».

2. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 3, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento ».

3. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 10 è abrogato.

4. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è successive modificazioni, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« *12*. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del

personale, relativamente al cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera e). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ».

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina sulle modificazioni soggettive degli appaltatori di opere pubbliche)

1. La rubrica dell'articolo 35 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: « Modificazioni soggettive degli appaltatori e concessionari di lavori pubblici ».

2. All'articolo 35 della legge n. 109, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le cessioni di azienda o di ramo di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche, anche in regime di concessione, non hanno singolarmente effetto nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti aggiudicatori fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della presente legge.

2. Nel mese successivo alla trasmissione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori possono opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, quando, in relazione alle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti aggiudicatori, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge ».

3. All'articolo 35 della legge n. 109, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui le cessioni di azienda o di ramo di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche siano posti in essere durante una procedura di affidamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale ».

4. L'articolo 36 della legge n. 109 è abrogato.

ART. 19.

(Modifiche alla disciplina sulla realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione)

1. L'articolo 37-*bis* della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

« ART. 37-*bis*. — (Promotore) — 1. I soggetti di cui al comma 5, di seguito

denominati “promotori”, possono segnalare alle amministrazioni aggiudicatrici opere pubbliche o di pubblica utilità che presentino caratteristiche di finanziabilità con l’apporto di capitali privati, da inserire nella programmazione triennale di cui all’articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

2. A decorrere dal 30 giugno 2002, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare gli atti di programmazione di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti su uno o più siti informatici, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

3. Con riferimento alle opere incluse negli atti di programmazione di cui al comma 1, i promotori possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte di realizzazione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi, tramite contratti di concessione anche di durata superiore a quella di cui all’articolo 19, comma 2-*bis*. La misura massima del contributo pubblico per la realizzazione delle opere predette è stabilita in relazione alla destinazione funzionale delle stesse, anche in deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 19, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera *b*), e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l’importo delle spese effettivamente sostenute per la loro predisposizione, compren-

sivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile, in misura comunque non superiore al 3 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. Di tali spese deve essere fornita idonea attestazione documentale, i cui contenuti sono assoggettati a verifica in contraddittorio con l'amministrazione aggiudicatrice.

5. Possono effettuare le segnalazioni di cui al comma 1 e presentare le proposte di cui al comma 3 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera *f*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi ».

2. L'articolo 37-ter della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

« ART. 37-ter. — (*Valutazione della proposta*). — 1. Le proposte presentate entro il 30 giugno di ciascun anno devono essere valutate dalle amministrazioni aggiudicatrici entro il 31 ottobre dello stesso anno; le proposte presentate entro il 31 dicembre devono essere valutate entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2. La valutazione di cui al comma 1 deve riguardare la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, valutata la fattibilità delle proposte presentate, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, anche ad esito di un esame comparativo tra le stesse, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare

quelle che ritengono di pubblico interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici devono comunicare ai relativi proponenti, anche in forma sintetica, i motivi per i quali non abbiano valutato di pubblico interesse le proposte dagli stessi presentate.

4. Per le sole proposte individuate di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla determinazione delle spese di elaborazione ritenute ammissibili, entro il limite di cui all'articolo 37-bis, comma 4.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, nonché di quelle di cui all'articolo 37-quater, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della collaborazione professionale di *advisor* tecnici ed economici, selezionati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. Gli affidatari di tali compiti di supporto nella valutazione delle proposte e nell'espletamento delle gare non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i compiti predetti, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9.

6. Le spese necessarie per la collaborazione professionale di cui al comma 5 del presente articolo possono essere anticipate dal Fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ».

3. L'articolo 37-quater della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

« ART. 37-quater. — (*Indizione della gara*). — 1. Entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini per la valutazione delle offerte presentate, stabiliti dall'articolo 37-ter, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici, qualora abbiano individuato proposte di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura

negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b)*, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti proponenti le due migliori offerte nella gara di cui alla lettera *a)*; nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara di cui al comma 1, lettera *a)*, ed è garantita da una cauzione pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 4, da prestare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima della pubblicazione del bando di gara, secondo le modalità di cui all'articolo 30, commi 1 e 2-bis.

3. L'offerta dei partecipanti alla gara è garantita da una cauzione pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 4, da prestare secondo le modalità di cui all'articolo 30, commi 1 e 2-bis.

4. Nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera *b)*, il promotore ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione, nel rispetto delle condizioni riportate nella migliore offerta; le modalità ed i tempi per l'eventuale esercizio della prelazione sono predeterminati nel bando relativo alla gara di cui al comma 1, lettera *a)*.

5. Il promotore, nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 4, ha diritto al pagamento, a carico

dell'aggiudicatario, dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 4, che deve essere indicato all'interno del bando relativo alla gara di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione prestata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

6. Il promotore, nel caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 4 del presente articolo, deve versare al migliore offerente una somma pari al 50 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 4. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione prestata dal promotore ai sensi del comma 2.

7. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo possono eseguire in proprio o tramite imprese controllate i lavori oggetto della concessione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 ».

4. All'articolo 37-quinquies della legge n. 109, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Nel rispetto della normativa di derivazione comunitaria sulle procedure di aggiudicazione di pubblici appalti, i lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 possono essere affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci o a società dagli stessi controllate, sempre che i soggetti affidatari siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi oggetto dell'affidamento ».

ART. 20.

(Disposizioni finali).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è modificato in conformità alle disposizioni della presente legge, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109.

Lire 2100 = € 1,08



14PDL0016190